

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PICARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DOMENICO BONACCORSI DI PATTI

Seduta del 25/03/2026

FATTO

Parte ricorrente afferma di aver chiesto il rimborso di un BFP serie L, ma di aver ricevuto il rifiuto da parte dell'intermediario in quanto sarebbe maturata la prescrizione del diritto a riscuotere le somme. La ricorrente chiede il rimborso del buono postale. L'intermediario resistente eccepisce preliminarmente: i) l'incompetenza temporale dell'ABF, in quanto la controversia ha ad oggetto titoli emessi anteriormente al sesto anno precedente alla presentazione del ricorso; ii) l'incompetenza per materia dell'ABF, in quanto la controversia ha ad oggetto prodotti finanziari non assoggettati al Titolo VI del TUB. Nel merito, rammentato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, osserva ex adverso che: i) il BFP oggetto del ricorso, di durata trentennale, risale al 1972 e si è pertanto prescritto nel 2012; ii) il primo reclamo formale è stato effettuato il 07.07.2025, e pertanto il rimborso è stato negato nel pieno rispetto della legge; iii) nega l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione anteriori al reclamo. L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

L'intermediario eccepisce preliminarmente che il ricorso proposto sarebbe irricevibile, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'Arbitro, dal momento che i BFP sono stati emessi prima del 1° gennaio 2009. L'eccezione è infondata. Sul limite della competenza temporale dell'Arbitro, il Collegio di coordinamento ha da ultimo ribadito, con decisione n. 4656 del 21 marzo 2022, che, per la domanda di accertamento dell'esigibilità del diritto di credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso dei titoli è stato rifiutato.

L'intermediario eccepisce inoltre che non rientrano nella competenza ABF le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, in quanto prodotti finanziari e, pertanto, sottratti alla disciplina sulla trasparenza bancaria. L'eccezione, già sollevata in tempi meno recenti, è stata respinta dai Collegi (di recente, cfr., ex multis, Coll. di Roma, dec. 2294/21), in conformità a quanto già statuito dal Collegio di Coordinamento. Passando al merito del ricorso, dai rilievi svolti riguardo al BFP dedotto in giudizio risulta che:

- la sottoscrizione risale alla data del 16.12.1972;
- la scadenza risale al 16.12.2002;
- il termine di prescrizione è maturato il 16.12.2012;
- il rimborso è stato chiesto in forma scritta, per la prima volta, con il reclamo del 07.07.2025;
- non è stata proposta domanda risarcitoria.

Questo Collegio ha precisato che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra cui, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr. Collegio di Roma, dec. n. 10926/18).

Il diritto al rimborso, dunque, è prescritto e pertanto il ricorso non può esser accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE